

13.CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI, SENTENZA N. 18922 DEL 9 SETTEMBRE 2014

(avvocato – credito professionale – procedura concorsuale)

Il credito del professionista per l'assistenza prestata nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è preeducibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134. E' stata riconosciuta infatti la collocazione privilegiata del credito vantato da un professionista per l'assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Non si vede motivo di diversificare il trattamento del professionista che sia stato d'ausilio all'imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all'ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l'istanza di fallimento, sebbene sia attività che possa essere svolta in proprio da quest'ultimo, ma che questo abbia scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare a un esperto di settore. L'art. 111 l. fall., si configura quale norma generale, applicabile alla pluralità delle procedure concorsuali.